

REGOLAMENTO CONTRATTI

Il Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 1 Giugno 1992 (CO.RE.CO. 26.6.1992 prot. n. 043351) e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 in data 29 Ott. 93 (CO.RE.CO. 9.12.1993 prot. n. 93/046495).

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - I principi
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - La legittimazione
- Art. 4 - Le riserve

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE

CAPO I

GLI ORGANI ELETTIVI

SEZIONE I

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 5 - Il programma di opere pubbliche
- Art. 6 - Gli atti fondamentali

SEZIONE II

LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 7 - Gli atti d'amministrazione
- Art. 8 - Relazione al Consiglio

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO CONTRATTI

- Art. 9 - Sovrintendenza dell'attività negoziale
- Art. 10 - L'attività di rogito
- Art. 11 - L'ufficio contratti

CAPO III

LA COMMISSIONE DI GARA

- Art. 12 - Le commissioni di gara per aste pubbliche e licitazioni private
- Art. 13 - Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche
- Art. 14 - Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di servizio e forniture.

TITOLO III

PROGETTAZIONE E STUDI INCARICHI PROFESSIONALI

CAPO I

ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

- Art. 15 - I progetti
- Art. 16 - Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali.

CAPO II

COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

- Art. 17 - La committenza

CAPO III

INCARICHI DI PROGETTAZIONE

- Art. 18 - Incarichi interni
- Art. 19 - Incarichi esterni

Art. 20 - Incarichi esterni per progettazioni speciali

CAPO IV

CONVENZIONI

Art. 21 - Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

Art. 22 - Disposizioni comuni a tutti gli incarichi

TITOLO IV

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

Art. 23 - La deliberazione

CAPO II

FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 24 - Le gare - Norme generali

CAPO III

I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

Art. 25 - Il procedimento

Art. 26 - I metodi

Art. 27 - L'asta

CAPO IV

LA LICITAZIONE PRIVATA

Art. 28 - Definizione e procedimento

Art. 29 - Il bando di gara

Art. 30 - Domande di partecipazione

Art. 31 - Le imprese ammesse od escluse

Art. 32 - L'invito alla licitazione privata

Art. 33 - Rilascio copie documenti tecnici

Art. 34 - Le Associazioni temporanee d'impresa ed i consorzi

Art. 35 - L'offerta

Art. 36 - Modalità per l'invio delle offerte

Art. 37 - Tornate di gara

Art. 38 - I metodi di gara

Art. 39 - Le modalità della gara

Art. 40 - Aggiudicazione

Art. 41 - Comunicazione all'impresa aggiudicataria

Art. 42 - La pubblicazione dell'esito delle gare

Art. 43 - Norme di garanzia

CAPO V

L'APPALTO CON CORSO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 44 - Deliberazione

Art. 45 - Bando, avviso ed invito alla gara

Art. 46 - Le procedure di gara

Art. 47 - Aggiudicazione

CAPO VI

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 48 - Deliberazione

Art. 49 - Forniture di beni, impianti ed attrezzature

Art. 50 - Prestazioni di servizi

Art. 51 - Bando di gara per le forniture di beni e servizi

- Art. 52 - L'invito alla gara
- Art. 53 - La commissione
- Art. 54 - Procedure di gara
- Art. 55 - Parere della commissione ed aggiudicazione

CAPO VII

LA CONCESSIONE

- Art. 56 - La concessione di sola costruzione
- Art. 57 - La concessione di costruzione ed esercizio
- Art. 58 - La concessione di servizi

CAPO VIII

LA TRATTATIVA PRIVATA

- Art. 59 - La trattativa privata

TITOLO V

IL CONTRATTO

CAPO I

ATTI PRELIMINARI

- Art. 60 - Documentazione antimafia
- Art. 61 - Deposito spese contrattuali
- Art. 62 - Cauzione
- Art. 63 - Autorizzazione all'acquisto di beni
- Art. 64 - Contratti di fornitura a trattativa privata
- Art. 65 - Stipulazione dei contratti
- Art. 66 - L'Ufficiale rogante
- Art. 67 - I diritti di segreteria
- Art. 68 - L'imposta di bollo
- Art. 69 - La registrazione
- Art. 70 - L'interpretazione dei contratti

TITOLO VI

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

- Art. 71 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 72 - Sub-appalto e cottimo
- Art. 73 - Consegna del lavoro
- Art. 74 - Variazione dell'opera
- Art. 75 - I termini di esecuzione
- Art. 76 - Corrispettivo dell'appalto
- Art. 77 - Modalità di pagamento
- Art. 78 - La revisione prezzi
- Art. 79 - Direzione dei lavori
- Art. 80 - Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera
- Art. 81 - Contabilità dei lavori
- Art. 82 - Il collaudo
- Art. 83 - Esecuzione d'ufficio

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 84 - Norme applicabili
- Art. 85 - Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

I principi

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1°, legge 8 giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali".
2. L'attività negoziale dell'ente s'ispira ai seguenti principi:
 - a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
 - b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
 - c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
 - d) armonizzazione del principio delle economicità con quello della obiettività delle scelte.

Art. 2

Finalità

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della comunità.
2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 3

La legittimazione

1. In conformità ai principi generali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.
2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

Art. 4

La riserva

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.
3. I servizi che, per determinazione dell'Ente, debbono farsi in economia sono retti da speciale regolamentazione.

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE

CAPO I - GLI ORGANI ELETTIVI

SEZIONE I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5

Il programma di opere pubbliche

1. Compete al Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale e di quello pluriennale, ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e su proposta della Giunta adottare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.
2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:
 - a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, l'importo presunto della spesa;
 - b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.
3. Intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, gli uffici competenti

predispongono i progetti esecutivi e le relative proposte operative.

4. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giunta comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

Art. 6

Gli atti fondamentali.

1. Sono di competenza del Consiglio comunale ai fini dell'attività negoziale dell'ente, le deliberazioni relative a:

- a) concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- b) contrazione di mutui;
- c) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscono mera esecuzione. La competenza deliberativa diretta dal Consiglio nelle materie di cui alla presente lettera si attiva nel caso che lo stesso non abbia già considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari alle quali viene fatto riferimento, esprimendo negli stessi, in modo formale, gli specifici indirizzi operativi ai quali gli altri organi dell'ente debbono attenersi;
- d) appalti e concessioni di costruzione o di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previste in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta Comunale.

SEZIONE II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 7

Gli atti d'amministrazione

1. La Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuino i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.

4. Per le opere considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:

- a) alla progettazione, avvalendosi degli uffici tecnici comunali.

Per opere che richiedano particolari specializzazioni non presenti nell'ente o per le quali sia dimostrata l'impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica-comunale la Giunta delibera il conferimento dell'incarico a professionisti esterni, alle condizioni previste dal presente regolamento, approvando con la stessa lo schema del relativo disciplinare;

- b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per la procedura di esproprio; all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio;
 - c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - d) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, lotti successivi di lavori in conformità a quanto dispone l'art. 12, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
 - e) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso, aste pubbliche e licitazioni private;
 - f) alla deliberazione di motivata ammissione od esclusione dall'invito di gara a seguito della prequalificazione;
 - g) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;
 - h) all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi, nell'ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.
 - i) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;
 - l) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatura.
3. Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:
- a) necessità di lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti e che comunque comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio;
 - b) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazione ed altre,

eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera.

La Giunta propone al Consiglio di prenderne atto e di adeguare conseguentemente le previsioni di bilancio, e quelle dell'eventuale altro atto fondamentale relativo, all'opera suddetta.

4. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio la Giunta può disporre a mezzo degli uffici tecnici comunali, il progetto di massima e di fattibilità dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio comunale avrà incluso la stessa nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.

5. Per gli acquisti, alienazioni e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta comunale adotta i provvedimenti relativi:

a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni ed alla determinazione del prezzo base, secondo un perizia tecnica, redatta dai competenti uffici tecnici comunali o, se opportuno, da professionisti esterni incaricati con asservimento alle condizioni previste del presente regolamento; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportino spesa dovrà essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo di bilancio;

b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessioni di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrino nell'ordinaria gestione dell'ente, la Giunta approva;

a) la perizia ed il capitolo e tutte le condizioni di forniture o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;

b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) la deliberazione di aggiudicazione;

d) l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

7. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:

a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare, corredata da stima redatta con le modalità di cui alla lettera a) del precedente 5° comma;

b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introita il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.

Art. 8

Relazione al Consiglio

1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale, nel contesto della relazione di cui al 7° comma dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142, in merito all'attività contrattuale svolta.

2. Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nell'esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO CONTRATTI

Art. 9

Sovrintendenza dell'attività negoziale

1. Il Segretario comunale sovrintende all'esercizio dei compiti dei dirigenti e dei responsabili degli uffici autonomi e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.

2. In particolare, controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:

a) al bando di gara, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione;

b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;

c) al deposito di tutta la documentazione inerente la gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;

d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che

precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;

e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.

3. Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.

Art. 10

L'attività di rogito

1. Il Segretario comunale roga i contratti dell'ente nell'interesse dell'Amministrazione comunale con le modalità di cui all'art. 66.

2. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 11

L'ufficio contratti

1. La collocazione organica e la strutturazione dell'ufficio contratti sono disciplinate dal regolamento di cui agli artt. 5 e 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in modo adeguato all'importanza delle funzioni allo stesso attribuite.

2. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento il Segretario comunale si avvale direttamente, ad ogni effetto, dell'ufficio contratti.

3. Per assicurare la massima semplificazione delle procedure il responsabile dell'ufficio, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal presente regolamento, provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento delle documentazioni e degli atti.

4. Per le procedure contrattuali che, per la loro complessità richiedono il concorso di più settori, il responsabile dell'ufficio contratti promuove la riunione dei responsabili dei settori interessati per completare l'istruttoria degli atti e concordare indirizzi operativi uniformi.

CAPO III - LA COMMISSIONE DI GARA

Art. 12

La commissione di gara per aste pubbliche e licitazioni private.

1. Le commissioni di gara sono composte da tre membri effettivi individuati con le modalità di cui ai commi successivi. L'esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara. La commissione adempie alle funzioni attribuite collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare la commissione decide a maggioranza.

2. Le funzioni di Presidente sono attribuite al Dirigente o Funzionario responsabile del settore interessato. Nel caso di assenza dal servizio, le funzioni sono svolte da chi legittimamente lo sostituisce.

3. I componenti della commissione sono individuati dalla Giunta nella deliberazione di cui al comma 2°, lett. a), del precedente articolo 7) tra i dipendenti di ruolo con qualifica non inferiore alla 7° in possesso di specifica professionalità rispetto all'oggetto della gara;

4. I provvedimenti costitutivi delle commissioni di gara sono comunicati ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la gara. I provvedimenti di modifica delle commissioni, resi necessari nei casi previsti dai precedenti commi, sono comunicati agli interessati entro termini utili per l'espletamento delle procedure di gara.

5. L'addetto all'ufficio contratti è tenuto, a tutti gli effetti di legge, alla predisposizione degli atti inerenti al funzionamento della commissione e provvede alla redazione del verbale della gara, che è sottoscritto da tutti i membri della commissione, dai testimoni e dagli altri eventuali soggetti previsti dalla legge. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono svolte da altro dipendente della Segreteria di qualifica non inferiore alla 6°.

6. Il presidente della commissione comunica immediatamente al Sindaco, al Segretario Comunale, al Ragioniere capo ed alla ripartizione interessata, l'esito della gara e affida all'Ufficio contratti il verbale di gara e tutti gli atti inerenti per le ulteriori procedure.

Art. 13

Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche in materia di OO.PP.

1. La commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di opere pubbliche.
2. Essa si compone di:
 - A) Membri di diritto
 - a) Dirigente o responsabile del settore interessato - Presidente
 - b) Sindaco o Assessore designato dalla Giunta
 - B) Membri tecnici:
 - a) tre membri scelti tra i tecnici comunali docenti universitari, tecnici della Regione, della Provincia, di altri Comuni o professionisti, particolarmente competenti nella specifica materia oggetto dell'appalto concorso o della concessione.
3. La nomina della commissione, anche per quanto attiene ai membri tecnici esterni, è di competenza della Giunta Comunale.
4. La commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.
5. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti.
6. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate dall'addetto dell'ufficio contratti o suo sostituto come indicato al comma 5 dell'art. 12.
7. La commissione conclude i suoi lavori esprimendo parere favorevole in merito all'aggiudicazione. La commissione può anche formulare parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto.
8. La commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, relativa valutazioni e considerazioni specifiche.
9. Il parere della commissione non è vincolante per l'Amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione a causa della eccessiva onerosità tecnico-finanziaria della soluzione progettuale prescelta dalla commissione.

Art. 14

Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni in materia di servizi e forniture

1. La commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di servizi e forniture.
2. Essa si compone del:
 - a) Dirigente o responsabile del settore interessato - Presidente
 - b) due dipendenti di ruolo dell'Amm.ne Com.le con qualifica non inferiore alla 7°
3. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate dall'addetto all'ufficio contratti o suo sostituto come indicato al comma 5° dell'art. 12.
4. La nomina, il funzionario e le procedure relative all'esito dei lavori della commissione sono disciplinate in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo.

TITOLO III - PROGETTAZIONE E STUDI INCARICHI PROFESSIONALI CAPO I ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

Art. 15

I progetti

1. Gli strumenti tecnici necessari per l'attività negoziale sono così definiti:
 - a) progetto di massima: il progetto di massima contiene le linee fondamentali dell'opera e l'importo approssimativo della spesa e presenta lo studio della soluzione migliore di un programma già definito dall'Amministrazione. Esso è obbligatorio nei casi in cui occorre conoscere in via preventiva la spesa

approssimativa dell'opera o stabilire un confronto fra le soluzioni possibili, ed inoltre nel caso di appalto concorso o di concessione;

b) progetto esecutivo: il progetto esecutivo è lo sviluppo completo e dettagliato dell'opera. Esso è il naturale presupposto della definizione in concreto dell'esatta previsione di spesa ai fini contabili, della determinazione dell'oggetto del contratto e del contenuto dell'obbligazione dell'appaltatore: esso comprende l'insieme dei disegni rappresentativi e dei relativi elaborati complementari (relazione esplicativa, computi metrici, prezzi unitari, analisi dei prezzi, stima dei lavori, capitolato speciale, grafici, planimetrie, tavole, profili, sezioni, rappresentazioni ausiliarie, plastici) che stabiliscono la natura, la forma, le dimensioni, la struttura e le caratteristiche delle opere da eseguire nonché le modalità tecniche della loro costruzione;

c) progetto generale: nel progetto è prevista l'opera nel suo complesso quanto più possibilmente dettagliata, anche nella particolarità di costruzione e l'individuazione dei progetti stralcio per la realizzazione in lotti dell'opera.

Art. 16

Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali.

1. Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali le seguenti progettazioni, studi e ricerche:

- a) Il piano regolatore generale
- b) Le varianti generali del P.R.G.
- c) Gli strumenti urbanistici attuativi;
- d) Incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali: studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.

CAPO II

COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 17

La committenza

1. Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento d'incarichi, interni ed esterni, relativi alla progettazione di opere pubbliche, a prescindere dalla natura e dalla utilità, la condizione di:

- a) richiedere ai progettisti, ad iniziativa dell'Amministrazione, di attenersi alle linee-guida dalla medesima previste;
- b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio sul progetto di massima, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista terrà conto nella progettazione esecutiva;
- c) verificare i criteri seguiti e la conformità dell'opera ai programmi ed agli obiettivi dell'ente.

CAPO III

INCARICHI PROGETTAZIONE

Art.18

Incarichi interni

1. La progettazione, e così ogni altro atto tra quelli previsti dagli artt. 15 e 16, rientrano nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.
2. L'Amministrazione promuove ogni forma d'interazione strutturale al fine di facilitare la massima partecipazione in ogni fase di elaborazione del progetto e degli atti oggetto dell'incarico.
3. Per le specifiche discipline di cui al presente articolo, il Segretario comunale assicura il coordinamento fra i settori o servizi che siano tenuti a fornire gli apporti tecnici, amministrativi e giuridici connessi alle proprie specifiche funzioni.

Art. 19

Incarichi esterni

1. La Giunta comunale, per esigenza di cui all'art. 7 - 2° comma può affidare incarichi a

professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di apposito concorso di idee.

2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge e che abbiano già effettuato progettazioni di opere analoghe a quelle oggetto dell'incarico, tali da garantire esperienza e competenza specifica adeguata.

3. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico è formalizzato da apposita convenzione nei termini di cui al successivo articolo 21.

Art. 20

Incarichi esterni per progettazioni speciali

1. Il Comune può motivatamente avvalersi dell'istituto della concessione di progettazione, nelle speciali forme della "consulting engineering", unicamente nell'attività preparatoria di studi di fattibilità, prospezioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.

2. Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinare per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo albo professionale.

3. La deliberazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso spettante ai singoli componenti. Il compenso ai dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti.

CAPO IV - CONVENZIONI

Art. 21

Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

1. La presente disciplina è a contenuto generale nel senso che, per la fattispecie prevalentemente considerata, deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.

2. In particolare, nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni, oltre quelle di principio previste all'art. 17:

- a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- b) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
- c) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;
- d) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
- e) il compenso spettante al professionista sulla scorta dell'importo presunto dell'opera e le modalità di pagamento;
- f) la facoltà di revocare e le modalità d'utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- g) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
- h) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.

3. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento e dell'art. 6 della legge 1 luglio 1977, n. 404, come integrato dall'art. 12 bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155. In conformità a tali disposizioni il conferimento di incarichi di progettazione e direzione di lavori viene effettuato, di regola, con la riduzione del 20% sui minimi di tariffa vigenti.

4. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circolare Ministero LL.PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.

Art. 22

Disposizione comuni a tutti gli incarichi

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline recate dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti

dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.

2. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo delle quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali consistenti scostamenti delle previsioni originarie, verificatisi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall'Amministrazione comunale. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate e documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'Ente. Quanto stabilito al presente ed al precedente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni d'incarico.
3. Il quadro economico del progetto deve comprendere:
 - a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
 - b) l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
 - c) l'importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori;
 - d) l'importo per le spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
 - e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;
 - f) una quota per spese impreviste.
4. Nei casi in cui il progetto comporti situazioni ablativo a qualunque titolo, esso comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformità con la legge.

TITOLO IV

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

Art. 23

La deliberazione

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone l'intervenuta approvazione da parte del Consiglio comunale della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame, a norma dell'art. 4, 9° comma, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1989, n. 155 e dell'art. 13 comma 2 bis, della legge 28 febbraio 1990, n. 38, di conversione del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.
2. E' condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nel programma delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio comunale, o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato.
3. E' ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.
4. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:
 - a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
 - b) le attestazioni e le dichiarazioni relative alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità e l'indicazione del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;
 - c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione, se dovuta, dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
 - d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato;
 - e) le modalità di esercizio dell'autorizzazione a contrattare con particolare riferimento alle norme di

cui al presente regolamento.

5. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con i proventi derivanti da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

CAPO II

FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 24

Le gare - Norme generali

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblico incanto o asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata.

Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita dal Titolo IV, Capo VII, del presente regolamento.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia.

3. Si definiscono, anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:

- a) bando di gara, l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento;
- b) avviso della gara, l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione;
- c) invito alla gara, l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte.

4. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto è finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131 ed all'art. 4 del D.M. tesoro 1.3.92.

5. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo Nazionale Costruttori richieste per l'accesso delle imprese alla gara, nonché le parti dell'opera scorporabili, con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 25 febbraio 1982, pubblicato nella G.U. n. 208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, comprovanti motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al predetto decreto 25 febbraio 1982.

6. E' vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo questi avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

7. Quando ricorrano particolari condizioni, da motivare adeguatamente nella deliberazione a contrattare, per l'espletamento di procedure relative ad appalti di opere pubbliche l'Amministrazione può esercitare la facoltà di richiedere al Prefetto l'intervento del Comitato di cui all'articolo 14 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, come convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203.

CAPO III

PUBBLICO INCANTO O ASTA PUBBLICA

Art. 25

Il procedimento

1. Il pubblico incanto o asta pubblica costituisce il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.
2. Le fasi della procedura dell'asta pubblica sono le seguenti:
 - a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
 - b) ammissione dei concorrenti;
 - c) effettuazione dell'incanto;
 - d) aggiudicazione dell'asta.
3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
4. Il bando di gara è redatto dal settore competente per materia avvalendosi della collaborazione dell'ufficio contratti sulla base della deliberazione a contrattare con gli elementi tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti con comunicazione ufficiale dal competente organo comunale. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso è firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario comunale.
5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 26 I metodi

1. L'asta pubblica, secondo l'importanza del contratto, può essere effettuata con uno dei seguenti metodi a scelta dell'Amministrazione fatto salvo quanto previsto dal successivo secondo comma:
 - a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
 - b) per mezzo di offerta segreta da confrontarsi col prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dall'Amministrazione;
 - c) per estinzione di candela vergine;
 - d) per pubblico banditore.
2. Per le gare relative ad appalti che, per l'importo, sono soggetti alla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, i metodi di aggiudicazione previsti dall'art. 29 Decreto Legislativo 19.12.91 n. 406, sono i seguenti:
 - a) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;
 - b) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerte di ribasso, senza prefissione di alcun limite di ribasso o di aumento sul prezzo fissato dall'Amministrazione;
 - c) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad uno o più elementi quale il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti s'impegnano a fornire. In tal caso nel capitolato d'onere e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine d'importanza loro attribuita.

Art. 27 L'asta

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando.
2. L'asta è presieduta dalla Commissione di gara costituita con le modalità di cui all'art. 12. Il presidente della commissione di gara dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte. E' dichiarata deserta ove non

siano presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che l'Amministrazione abbia stabilito nel bando che si procederà all'aggiudicazione anche se perviene una sola offerta.

3. Per le procedure di espletamento dell'asta con i metodi indicati nel primo comma del precedente art. 26, il presidente e la commissione di gara si attengono rigorosamente alle disposizioni stabilite nel regolamento di contabilità di Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

4. Quando l'asta è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto Legislativo 19.12.91 n. 406 la spedizione delle offerte deve avvenire mediante raccomandata postale indirizzata al Comune e le stesse debbono pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno precedente la gara. Nel giorno, ora e luogo stabilito, in pubblica seduta, il presidente della commissione di gara procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte. Nelle gare in cui sono state adottate le procedure previste dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 26, il presidente, dopo la lettura delle offerte, proclama il risultato e rimette il verbale alla Giunta comunale per l'aggiudicazione definitiva. Nel caso che sia stata adottata la procedura di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 26, la commissione di gara è costituita secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento. Le decisioni relative all'aggiudicazione sono adottate dalla Giunta comunale dopo la valutazione delle offerte presentate e sono comunicate al concorrente aggiudicatario ed al secondo classificato entro il termine stabilito dall'art. 30 del Decreto Legislativo 19.12.91 n. 406.

CAPO IV - LA LICITAZIONE PRIVATA

Art. 28

Definizione e procedimento

1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione comunale.
2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:
 - a) adozione della deliberazione a contrattare;
 - b) pubblicazione del bando di gara;
 - c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
 - d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
 - e) invio delle offerte e documentazione da parte dei concorrenti;
 - f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.

Art. 29

Il bando di gara

1. Il bando di gara per le licitazioni private è predisposto dal settore competente per materia con la collaborazione dell'ufficio contratti.

Per la redazione l'ufficio addetto fa riferimento alle risultanze degli atti relativi all'oggetto della gara approvati con deliberazione del competente organo comunale e, per quanto possa risultare necessario, agli elementi tecnico-finanziari che debbono essere forniti dai competenti uffici comunali.

2. Il bando di gara è firmato dal dirigente del settore di attività o dal funzionario responsabile della sezione autonoma, individuato dalla deliberazione di indizione della gara.(1)
3. Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 25 del presente regolamento.
4. La pubblicazione dell'avviso di gara, con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente regolamento, è effettuata dall'ufficio contratti, a cura del responsabile dello stesso.
5. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

Annotazione: (1) Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117/93.

Art. 30

Domande di partecipazione

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso

previsti, le imprese, che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.

2. La domanda deve:

- a) essere redatta in carta da bollo di valore competente;
- b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara. I documenti prodotti, sia in originale che in copia autenticata, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.

4. La domanda, con allegati i documenti, deve essere inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzandola al Comune - ufficio contratti, recando all'esterno esclusivamente l'indicazione della gara alla quale si riferisce.

5. Il termine fissato dal bando per l'invio dell'istanza di ammissione alla licitazione è perentorio. Esso viene riferito alla data di ricezione della lettera raccomandata.

6. L'ufficio contratti conserva, assieme alla domanda ed alla documentazione la busta relativa alla spedizione postale del plico, avendo cura che non siano danneggiati, nell'apertura, i bolli postali di spedizione e ricezione.

Art. 31

Le imprese ammesse od escluse

1. La Giunta comunale, sulla base della proposta formulata dal funzionario dirigente responsabile dell'ufficio contratti, previa istruttoria della competente ripartizione, delibera motivatamente l'elenco delle Imprese ammesse alla gara e quello delle Ditte escluse.

Art. 32

L'invito alla licitazione privata

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati dal Comune simultaneamente a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale con ricevuta di ritorno, e sono

sottoscritti dal dirigente del settore di attività o dal funzionario responsabile della Sezione autonoma individuato dalla deliberazione di indizione della gara. Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di spedizione della lettera d'invito. (1)

Annotazioni: (1) Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117/93.

2. Per gli appalti soggetti alla normativa CEE termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformità a quanto disposto dal Decreto legislativo 19.12.91 n. 406.

3. Per le licitazioni private soggette alle norme della legge 2 febbraio 1973, n. 14, gli inviti debbono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine il Comune è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.

4. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e s'intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte. Quando le offerte devono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'onere, i termini di ricezione possono essere adeguati a tali esigenze.

5. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito, il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune - ufficio protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara.

6. La lettera d'invito specifica i documenti da presentare unitamente all'offerta.

7. Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto l'Amministrazione si uniforma, in ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina vigente.

Art. 33

Rilascio copie documenti tecnici

1. Con esplicito avviso contenuto nell'invito alla gara viene precisato l'ufficio presso il quale le imprese possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.
2. Ai rappresentanti delle imprese invitate, o ai loro delegati, con apposita comunicazione scritta, viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso spese prefissato nella lettera d'invito, che viene introitato in bilancio contestualmente alla liquidazione delle spese eventualmente sostenute dall'ufficio stesso per le copie degli elaborati tecnici ed amministrativi.

Art. 34

Le associazioni temporanee d'impresa ed i consorzi

1. L'associazione temporanea d'impresa, definita anche "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole imprese, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del Decreto legislativo 19.12.91 n. 406.
2. In ogni bando di gara deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in associazioni temporanee od in consorzio.
3. Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di opere pubbliche eseguiti dall'ente imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonchè consorzi di imprese e consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni.
4. Ciascuna impresa associata deve essere iscritta all'Albo Nazionale Costruttori per la classifica corrispondente ad almeno un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e sempre che le somme degli importi d'iscrizione delle singole imprese siano almeno pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare. Quando i lavori siano corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altri atti di gara devono indicare l'importo della categoria prevalente ai fini dell'ammissibilità delle imprese.
5. Per i requisiti tecnici e finanziari richiesti per l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee d'impresa si applicano le norme di legge vigenti, con le integrazioni di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
6. Per gli appalti nei quali vengono indicati nel bando parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, l'esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, le quali debbono essere iscritte all'Albo Nazionale Costruttori per la categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.
7. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune. Nel caso di imprese mandanti assuntrici delle opere scorporabili, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferme restando la responsabilità solidale dell'impresa capo gruppo.
8. Nei rapporti fra Comuni ed associazione temporanea d'impresa si applicano tutte le norme previste dalle leggi vigenti.
9. Sono vietate l'associazione, anche in partecipazione, ed il raggruppamento temporaneo d'imprese concomitanti o successive all'aggiudicazione della gara.

Art. 35

L'offerta

1. L'offerta deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, e secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.
2. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso devono essere indicati in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni sarà valida quella più favorevole per l'Amministrazione.
4. L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata per iscritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:
 - a) redatta in carta bollata;
 - b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi

- ne ha la rappresentanza legale;
- c) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.

Art. 36

Modalità per l'invio delle offerte

1. E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.
2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiusa e sigillata mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermi l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e ciò al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.

Art. 37

Tornate di gara

1. Nel caso che l'Amministrazione procede a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato fatto salva quella specificatamente richiesta per ciascuna gara.

Art. 38

I metodi di gara

1. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinati dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono effettuate con i metodi previsti dall'art. 1 della legge predetta, modificato dall'art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.
2. Per le licitazioni private regolate dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara (art. 1, legge 8 ottobre 1984, n. 687).
3. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinate dal Decreto Legislativo 19.12.91 n. 406 sono regolate dalla legge predetta.

Art. 39

Le modalità della gara

1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e in generale, al pubblico.
2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il presidente, con l'intervento degli altri componenti della commissione di gara e di due testimoni, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici relativi all'opera alla quale si riferisce la gara. Dà quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i relativi plichi che vengono affidati al segretario della commissione, perchè ne sia data successiva notizia formale alla ditta interessata, restituendo il plico dopo aver acquisito agli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione. La relativa comunicazione sarà firmata dal presidente della commissione.
3. La commissione di gara procede all'apertura dei plichi ed effettua l'esame della regolarità dei documenti richiesti. L'ammissione o l'esclusione dell'offerta, che rimane sigillata nella apposita busta, è dichiarata dal Presidente. Per le ditte ammesse, la documentazione viene affidata al Segretario e la busta interna contenente l'offerta mantenuta sigillata rimane in visione ai presenti.
4. L'esclusione dalla licitazione privata di una impresa per omissione, incompletezza e imperfezione

dei documenti richiesti nell'invito alla gara, è preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. Allorchè una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la commissione di gara è tenuta a darne atto nel verbale. Eventuali eccezioni mosse dal legale rappresentante dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla commissione che assume la propria decisione definitiva, facendo constatare a verbale.

5. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al segretario per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.

6. Ultimato l'esame dei documenti il presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto, a questo momento, all'apertura delle buste contenenti le offerte.

7. Per ciascuna offerta il presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte la commissione, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, determina l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla Giunta comunale in conformità a quanto dispone il successivo articolo 40.

8. Copia del verbale di gara, sottoscritto nell'originale dalla commissione e dai testimoni, è trasmesso dal presidente al Sindaco.

Art. 40 Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione diventa vincolante per l'amministrazione dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale.

Art. 41 *Comunicazione all'impresa aggiudicataria*

1. L'aggiudicatario deve presentare entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, la documentazione prevista. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, per le gare soggette al Decreto Legislativo 406/91 la giunta Comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 42 La pubblicazione dell'esito delle gare

1. Il Comune prima della stipula del contratto procede, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 della Legge 2.2.1973, n. 14 ed all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 406/91, alle pubblicazioni ivi previste.

Art. 43 Norme di garanzia

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.

CAPO V **L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE**

Art. 44 Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico-amministrativi si fa rinvio al disposto dell'art. 23.

Art. 45

Bando, avviso ed invito alla gara

1. Per il bando, avviso ed invito di gara e per le procedure di ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 29, 30 e 31, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto concorso. Il bando di gara deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10. gennaio 1991, n. 55. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalità, dovrà essere corredato dalla documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta.

Art. 46

Le procedure di gara

1. Le modalità di costituzione della commissione comunale per gli appalti concorsi sono fissate dall'art. 13.
2. La commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale.
3. La commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.
4. La commissione, a suo giudizio insindacabile, può affidare a sottocommissioni interne o a singoli membri determinate attività istruttorie. La Commissione procede alla valutazione comparativa dei progetti esprimendo il proprio motivato giudizio.
5. La commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.
6. La commissione può anche, motivatamente, concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti.

Art. 47

Aggiudicazione

1. Il presidente della commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori.
2. Qualora l'Amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. L'Amministrazione, motivatamente, può non procedere all'aggiudicazione qualora ritenga che la soluzione progettuale prescelta risulti eccessivamente onerosa sotto l'aspetto tecnico-finanziario.

CAPO VI - FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 48

Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla approvazione degli atti tecnico-amministrativi, si fa rinvio al disposto dell'art. 23 in quanto applicabile.
2. L'Amministrazione, in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113 e Decreto Legislativo n. 48/92, in quanto applicabili.

Art. 49

Forniture di beni, impianti ed attrezzature

1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinari ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti.
2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dagli uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.
3. L'ufficio competente redige il capitolato d'onori precisando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad elementi variabili a seconda della natura della prestazione quali: il prezzo; il termine di esecuzione o di consegna; il costo di utlizzazione; il rendimento; la qualità; il carattere estetico e funzionale; il valore

tecnico; il servizio successivo alla vendita; l'assistenza tecnica. Nel capitolato d'oneri gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati sono elencati dell'ordine decrescente d'importanza che è loro attribuita. L'ufficio redige inoltre la perizia della spesa prevista, che l'Amministrazione può porre come limite massimo per l'ammissibilità delle offerte e trasmette la relativa proposta di deliberazione per l'ulteriore corso. Il parere sulle offerte presentate viene espresso all'Amministrazione dalla commissione di cui all'art. 14.

Art. 50

Prestazione di servizi

1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l'ufficio comunale competente redige il capitolato d'oneri e la perizia di spesa, da presentarsi in allegato alla relativa proposta di deliberazione.
2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non può essere previsto il rinnovo tacito dell'appalto.

Art. 51

Bando di gara per le forniture di beni e servizi

1. La forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso per le forniture di beni e di servizi di questo Comune è prevista dalla deliberazione di cui all'art. 48.
2. Qualunque sia la forma si provvede alla relativa pubblicità mediante la inserzione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, per estratto, in almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella Regione, a condizione che il valore delle forniture, quale risulta dagli atti di cui alla deliberazione prevista dal precedente articolo e dal primo comma del presente articolo, non sia inferiore alla 200.000 unità di conto europeo, i.v.a. esclusa.
3. Il bando di cui al secondo comma è, altresì, inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità stessa.
4. Per gli importi inferiori alla 200.000 unità di conto europeo, i.v.a. esclusa, la pubblicità avviene mediante affissione del bando di gara all'Albo Pretorio del Comune.
5. Il bando di gara nelle ipotesi di pubblici incanti, di licitazione privata o di appalto concorso deve contenere tutti gli elementi rispettivamente previsti dagli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 48/92, ai quali viene fatto espresso rinvio.
6. In relazione ai criteri di valutazione ai fini della aggiudicazione di cui al successivo art. 55, i capitolati, i disciplinari tecnici ed i bandi di gara prevedono particolari indicazioni nei termini di cui all'art. 15 della legge 30 marzo 1981, n. 113.

Art. 52

L'invito alla gara

1. Per i pubblici incanti il cui importo non sia inferiore alle 200.000 unità di conto europeo, i.v.a. esclusa, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea per la sua applicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità stessa.
2. Per le licitazioni private e l'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione, ai fini della prequalificazione, è fissato in giorni 37 dalla data di cui al comma precedente.
3. Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso relativi a forniture di beni e di servizi per valori di stima inferiori alle 200.000 unità di conto europeo, i.v.a. esclusa, le rispettive decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. Per quanto attiene alle procedure di prequalificazione si fa riferimento a quelle previste per gli appalti di opere pubbliche di cui ai precedenti articoli, purchè conformi alla normativa di cui al Decreto Legislativo 15.1.92 n. 48. In caso di difformità prevale la normativa di cui al Decreto Legislativo 15.1.92 n. 48 citato.

Art. 53

La commissione

1. Le modalità di costituzione della commissione comunale per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate dall'art. 14.
2. La commissione di cui al primo comma è nominato dalla Giunta comunale nella prima riunione dopo la presentazione delle offerte per le rispettive gare.
3. La commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

Art. 54
Procedure di gara

1. L'Amministrazione, stante la particolare disciplina introdotta dalla legge 30 marzo 1981, n. 113 e Decreto Legislativo 15.1.92 n. 48, in materia di forniture, adegua le procedure di gara a tale normativa.

Art. 55
Parere della commissione ed aggiudicazione

1. Il parere della commissione di cui all'articolo 53 deve pervenire alla Giunta comunale unitamente alla proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione la Giunta comunale, prima di procedere sulla proposta di deliberazione di aggiudicazione, può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.
3. L'Amministrazione comunica, entro dieci giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione è divenuta esecutiva, l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.

CAPO VII - LA CONCESSIONE

Art. 56
La concessione di sola costruzione

1. Il conferimento della concessione ammessa solo per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU è preceduto da licitazione privata o da appalto concorso.
2. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.
3. Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato-programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta all'Amministrazione, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto, riservando una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l'espletamento del collaudo e l'avvenuta presa in consegna dell'opera.

Art. 57
La concessione di costruzione ed esercizio

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.
3. L'affidamento della concessione avviene mediante licitazione o appalto concorso, da tenersi con le modalità di cui ai precedenti artt. 28 e 44, in base ad un capitolato-programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio.

La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta. Sia sotto il profilo della convenienza. Nel capitolato programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorrono fra il Comune e il concessionario.

4. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:
 - a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ossequio alle prescrizioni del capitolato-programma approvato dal Comune;
 - b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
 - c) provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
 - d) nel caso che provvede all'esecuzione dei lavori mediante appalto a mezzo licitazione privata, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
 - e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato-programma.
5. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

Art. 58

La concessione di servizi

1. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art. 56 del presente regolamento per quanto attiene alla concessione di sola costruzione, la concessione di servizi comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto nell'esercizio di funzioni dell'amministrazione comunale concedente.
2. Possono affidarsi in concessione, ai sensi del comma 1°, la redazione di progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, la direzione e sorveglianza tecnica dei lavori, il collaudo delle opere ultimate.
3. Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera e concorrere, anche indirettamente o per il tramite di società controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori.

CAPO VIII - LA TRATTATIVA PRIVATA

Art. 59

La Trattativa privata

1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, tratta con una di essa.
2. L'Amministrazione comunale salvo il disposto di cui agli artt. 9 Decreto Legislativo 406/91 e art. 8 Decret. Leg. n. 48/92 procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:
 - a) l'asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte o si abbiano fondate prove che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
 - b) l'urgenza dei lavori, acquisti, forniture e prestazioni di servizi sia tale da non consentire i tempi prescritti per l'asta pubblica o la licitazione privata.
 - c) ricorrano, per l'appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, e successive modificazioni:
 - d) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa non compatibili con quelli in dotazione;
 - e) quando abbiano per oggetto forniture di quantitativi e valori limitati e tali da non rendere conveniente il ricorso alla licitazione privata. La valutazione di tali limiti di quantità e di valore viene effettuata, in rapporto all'oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione a contrattare adottata per l'effettuazione della spesa autorizzante i fini suddetti;
 - f) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato e per gli altri casi espressamente previsti da norme specifiche.

g) per lavori di importo non superiore a quanto stabilito dall'art. 27 della L.R. 24.3.75 n. 18 e successive modificazioni.

Nei casi indicati alle lettere a) b) g) L'Amministrazione Comunale assegnerà i lavori a trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa tra almeno 5 ditte specializzate del settore. Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di invitare un minor numero di ditte dovrà darne adeguata motivazione nell'atto deliberativo.

3. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

4. Ai fini del 1° comma la Giunta comunale procede alla formazione di un albo di ditte di fiducia, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO V - IL CONTRATTO

CAPO I - ATTI PRELIMINARI

Art. 60

Documentazione antimafia

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire, prima di stipulare, approvare o autorizzare ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, fatti salvi i casi in cui sia consentita la presentazione della dichiarazione di autocertificazione prevista dall'art. 7 della legge medesima.

Art. 61

Deposito spese contrattuali

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.
3. Rientra nella competenza dell'economista comunale al gestione e la rendicontazione di tale deposito.

Art. 62

Cauzione

1. Coloro che contraggono obbligazioni verso il Comune sono tenuti a prestare cauzioni in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa o mediante fidejussione bancaria.

2. La misura della cauzione è pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo diverse condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.

3. L'elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo è predisposto dal Ministero dell'Industria.

4. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale secondo le norme del regolamento di contabilità.

5. Compete alla Giunta comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ad intervenuta approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 63

Autorizzazione all'acquisto di beni

1. L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto ai sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218.

2. L'acquisto dei beni immobili patrimoniali è ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia, salvo il disposto di cui all'art. 7 del R.D. 26.7.1896 n. 361.

Art. 64

Contratti di fornitura a trattativa privata

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, ove ammessa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme:
 - a) per mezzo di scrittura privata autenticata
 - b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
 - c) per mezzo di sottoscrizione autenticata dell'obbligazione a fornire, stesa in calce alla deliberazione di affidamento della forniture.

Art. 65

Stipulazione dei contratti

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso parte è riservata ai dirigenti, ai funzionari responsabili di servizi, al Sindaco o al Segretario Comunale ai sensi degli artt. 51 e seguenti dello Statuto.

Art. 66

L'Ufficiale rogante

1. Il Segretario comunale, o chi legittimamente lo sostituisce, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.
2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e legge in materia di disciplina dell'attività notarile anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a mezzo dell'Ufficio contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche previste dalla legge.

Art. 67

i diritti di segreteria

1. I contratti del Comune, comprese le scritture private, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'ufficio contratti. Le devoluzioni e le relative proposte di deliberazione competono all'ufficio contratti.
4. Il Segretario comunale, o chi legittimamente lo sostituisce, partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria secondo le norme stabilite dalla legge.
5. Una quota dei diritti di segreteria, nella misura prevista dalla legge, è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno.

Art. 68

L'imposta di bollo

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e, nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.
2. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative, con capitale versato non superiore a £. 50.000.000, e dei consorzi di cooperative, con capitale non superiore a £. 100.000.000, nonchè i contratti previsti da leggi speciali.

Art. 69

La registrazione

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica-amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di

cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.

2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data della eseguibilità dell'atto.

Art. 70

L'interpretazione dei contratti

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.

TITOLO VI

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 71

Divieto di cessione del contratto

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 72

Sub-appalto e cottimo

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere e dei lavori compresi nell'appalto è disciplinato dall'art. 18 della L. 55/90 nel testo vigente.
2. L'istruttoria delle richieste di cui al comma precedente è effettuata dal Responsabile del settore interessato, il predetto funzionario, a conclusione dell'istruttoria, propone alla Giunta comunale, con una relazione motivata, l'accoglimento od il rigetto dell'istanza, predisponendo la proposta di deliberazione.
3. L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta comunale a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
4. Il mandato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 73

Consegna dei lavori

1. Il competente funzionario tecnico del Comune provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.
2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.
3. La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo la delibera di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della certificazione antimafia.

Art. 74

Variatione all'opera

1. L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto ed alle stesse condizioni del contratto.
2. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.

Art. 75

I termini di esecuzione

1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto d'appalto.
2. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
3. L'Amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti

da condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

4. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore, questi è tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.
5. L'importo delle spese di assistenza lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.

Art. 76

Corrispettivo dell'appalto

1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici sono sempre regolati sul prezzo. Esso può essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.
2. Nella fattispecie in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi previsti, compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi, avendo riguardo delle disposizioni di cui all'art. 21 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 77

Modalità di pagamento

1. Salvo le deroghe introdotte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita regolarmente.
2. Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.
3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazione sull'importo di lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia.
4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo contratto con la Cassa DD.PP., le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131,

Art. 78

La revisione prezzi

1. In deroga al principio generale della invariabilità dei prezzi contrattuali dei lavori pubblici è ammessa la revisione dei prezzi stessi nei limiti tassativamente ammessi dalla legge.
2. Si applicano le disposizioni in materia stabilite dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 79

Direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori per opere pubbliche è svolta di norma dall'Ufficio tecnico comunale. Eventuali deroghe formano oggetto di motivato provvedimento.
2. La progettazione dell'opera affidata ad un professionista privato non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

Art. 80

Alta sorveglianza sulla realizzazione dell'opera

1. L'Amministrazione esercita l'alta sorveglianza, tramite l'ingegnere capo, in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato.

Art. 81

Contabilità dei lavori

1. Nel costo finale dell'opera il Direttore dei lavori è tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo i vari titoli di spesa, in conformità al disposto dall'art. 37, primo comma, del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 compresi nel quadro economico di cui all'art. 13 della Legge 26

Aprile 1983, n. 131.

Art. 82
Il collaudo

1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati.
2. Per i lavori e forniture di cui al precedente comma d'importo fino a L. 150.000.000 l'atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori. Per lavori e forniture d'importo superiore, ma non eccedente 1 miliardo di lire, è facoltà dell'Amministrazione comunale di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
5. Il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione sono sottoposti alla Giunta Municipale per l'approvazione entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti comma.

Art. 83
Esecuzione d'ufficio

1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.
2. Il Comune provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari in economia o mediante altro appalto.

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 84
Norme applicabili

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, solo nei casi in cui lo stesso sia applicabile.
2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.

Art. 85
Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte del Comitato Regionale di Controllo e successiva ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni.